



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 5 settembre 2017, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Stefano Cardinali Presidente,
dott. Umberto Gentili Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16697 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 febbraio 2017 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Fallimento E.T.R. S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 39/f, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Falconi che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attore;

e

Fabrizio Perozzi, Arianna Benedetti e David Perozzi, elettivamente domiciliati in Roma, piazza di Villa Carpegna, n. 42, presso lo studio dell'avv. Francesca Petrucci, rappresentati e



difesi dagli avv.ti Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuti;

e

Enrico Bollante, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Villa Carpegna, n. 42, presso lo studio dell'avv. Francesca Petrucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Micaela Bergamin, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 162, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Squitieri che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Mauro Mastropietro, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 20, presso lo studio dell'avv. Fabio Francesco Franco che, unitamente all'avv. Laura Laurenti, lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Lorenzo Donato, elettivamente domiciliato in Roma, via Salento, n. 35, presso lo studio dell'avv. Rosa Romano che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Marco Di Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Brofferio, n. 6, presso lo studio dell'avv. Stefania Bellei che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

AIG Europe Limited (già Chartis Europe SA), elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli, n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta d'Intino che, unitamente all'avv. Giampietro Bozzola, la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

terza chiamata in causa (da Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale);

Oggetto: responsabilità amministratori e sindaci

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27 febbraio 2017.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento della E.T.R. S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante, Arianna Benedetti, David Perrozzi, Micaela Bergamin, Mauro Mastropietro, Lorenzo Donato e Marco Di Pasquale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Dichiarare Perrozzi Fabrizio, Bollanti Enrico, Perrozzi David quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.1 (lettere a-b-c-d) della narrativa e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 935.725.328,75 <il solo Perrozzi David di Euro 172.673.329,50> o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 2) Dichiarare Perrozzi David e Bollante Enrico, quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.4 della narrativa e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza

dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 2.801.120,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 3) Dichiarare Perrozzi Fabrizio, Bollanti Enrico, Bergamin Micaela, Benedetti Arianna, Perrozzi David, Testa Luigi quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco quali componenti del collegio sindacale ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.5 della narrativa e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro € 13.221.265,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 4) Dichiarare Bergamin Micaela, quale amministratore e MASTROPIETRO MAURO, DONATO LORENZO, DI PASQUALE MARCO, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.6 della narrativa e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 1.000.000,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 5) Dichiarare TESTA Luigi, quale amministratore e MASTROPIETRO MAURO, DONATO LORENZO, DI PASQUALE MARCO, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.7 della narrativa e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 70.000,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 6) In ciascuno dei casi che precedono oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo. 7) Con il favore delle spese di lite da destinarsi allo Stato in ragione della ammissione delle curatela al beneficio del gratuito patrocinio».

A fondamento della svolta domanda, il fallimento della E.T.R. S.r.l. in liquidazione rappresentava che: con sentenza n. 29 emessa in data 19 aprile 2012, il Tribunale di Latina dichiarava il fallimento della E.T.R. S.r.l. in liquidazione; l'istanza di fallimento era stata proposta da Equitalia Gerit S.p.A. a fronte di un credito insoluto di €. 1.164.626.325,74 scaturente da alcuni avvisi di accertamenti tributari relativo a cartelle di pagamento notificate e non opposte; detti atti erano stati emessi in seguito ad un processo verbale di constatazione reso in data 28 novembre 2008 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia a conclusione di una verifica su imposte dirette ed indirette introdotta nel 2006; l'oggetto sociale della società era il seguente: "- esecuzione di lavori di telefonia, elettronica, condizionamento, antifurto, antincendio (per edifici civili ed industriali); - commercializzazione, installazione ed assistenza di prodotti software ed hardware, di macchine per l'ufficio elettroniche, mobili d'ufficio e stampanti; - acquisto, vendita e concessione in uso di brevetti, marchi, progetti e quant'altro connesso con l'informatica; - vendita all'ingrosso ed al minuto di mobili ed articoli da giardino, elettrodomestici, apparecchi radio-fono-tv, apparecchi per la registrazione e riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio; - vendita di libri, dischi, cassette audiovisive e cd-rom ecc. - costruzione, assemblaggio e commercializzazione di hardware, software e prodotti di ingegneria meccanica ed elettronica"; il capitale sociale della Etr inizialmente ammontava a £. 190.000.000; successivamente si succedevano numerosi aumenti di capitali in parte poi revocati, lasciando spazio ai soli aumenti gratuiti realizzati mediante imputazione al capitale di riserve formate da utili iscritti nel bilancio d'esercizio; in data 12 aprile 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova emetteva decreto di sequestro preventivo delle partecipazioni societarie possedute dai Sigg. Bollante Enrico e Perrozzi Fabrizio (ordinanza n. 7602/05 r.g.n.r.); in data 12 maggio 2006, interveniva il dissequestro delle quote; in data 8 novembre 2011, per atto Notaio Becchetti (rep. 19302) il capitale sociale, in precedenza deliberato sottoscritto e versato per € 6.400.000,00, veniva completamente azzerato e ricostituito per € 10.000,00 con conseguente modifica della veste giuridica assunta, tornata nuovamente in società a responsabilità limitata; nella stessa delibera assembleare veniva eliminato l'organo di controllo e la società posta in stato di liquidazione; inizialmente, amministratore unico della

società era il Sig. Enrico Bollante; dal 14 febbraio 2002 al 10 luglio 2006, i Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante ed Arianna Benedetti componevano il consiglio di amministrazione della società; successivamente, rivestivano la carica di amministratore unico i Sig.ri David Perrozzi dal 9 giugno 2006 al 30 marzo 2007; Enrico Bollante dal 30 marzo 2007 all'8 gennaio 2008; Micaela Bergamin dall'8 gennaio 2008 al 3 marzo 2009; Luigi Testa dal 3 marzo 2009 al 25 marzo 2011; Pilade Boschi dal 25 marzo 2011 al 27 dicembre 2011; i convenuti, Sig.ri Mauro Mastropietro, Lorenzo Donato e Marco Di Pasquale erano componenti del collegio sindacale; la ETR compiva molteplici "frodi" verso l'Erario, la principale delle quali (quella relativa all'iva intracomunitaria) viene in gergo denominata "frode carosello"; l'architettura fraudolenta delle operazioni illecite si basa sulla seguente struttura: con l'obiettivo di acquisire liquidità a proprio favore e facendo leva sulla regola economica per la quale l'offerta di un prodotto (soprattutto se di largo consumo) ad un prezzo inferiore al mercato può intercettare una notevole dimensione della domanda, i promotori della frode immettono sul mercato prodotti finiti ad un prezzo scontato, sfruttando a proprio favore il meccanismo di applicazione dell'Iva intracomunitaria; in particolare, detti operatori acquistano beni nuovi da un soggetto comunitario interponendo un soggetto economico, di propria "fiducia", che dapprima acquista il prodotto senza applicazione dell'imposta (per effetto della nota esenzione intracomunitaria), e poi lo cede (nella specie ad ETR) ad un valore pressoché identico a quello di acquisto, ma comprensivo di IVA addebitata al cliente: l'imposta incassata dall'interposto-fiduciario non viene versata, ma "intascata" direttamente dai promotori della frode, i quali a quel punto, facendo "leva" sul vantaggio già conseguito, sono in grado di immettere nel mercato merce ad un prezzo inferiore rispetto ad un operatore economico sano (avendo già illecitamente lucrato sull'IVA non versata); la ETR era uno strumento giuridico asservito a una serie di attività illecite di natura tributaria analiticamente riassunte nel verbale redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia in occasione della verifica fiscale operata nei confronti dell'ETR nel 2006 (con data di primo accesso 6 aprile 2006) ed avente ad oggetto gli esercizi tra il 2002 ed il 2005: verifica conseguente all'apertura nei confronti della società e dell'organo amministrativo da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Padova e di Pordenone dei procedimenti penali n. 7602/05 RGNR e n. 3931/05RGNR, con misure cautelari personali,

conclusi con il patteggiamento di una pena (per i soli reati tributari) di oltre 3 anni di reclusione, da parte degli amministratori/promotori delle operazioni, Bollante Errico, Perrozzi Fabrizio e Perrozzi David, pena poi dichiarata estinta per indulto; in particolare, le attività illecite emerse in sede di verifica della Guardia di Finanza erano riconducibili alle seguenti tipologie: - meccanismi di c.d. "frode carosello"; - emissione di dichiarazioni d'intento mendaci; - frode mediante l'utilizzo di depositi fiscali IVA; - frode mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; le azioni illecite cagionavano il dissesto e la conseguente dichiarazione di fallimento; i soggetti a cui imputare detta responsabilità sono individuabili nelle persone degli amministratori effettivamente operanti fino al 2006 e precisamente Perrozzi Fabrizio, Bollanti Enrico, nonché Perrozzi David; peraltro la personale e diretta responsabilità di Perrozzi Fabrizio viene affermata, con il supporto di prove investigative, dal P.v.C. elevato da Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, dove gli si imputa la regia del meccanismo fraudolento; le ipotesi di reato, inoltre, hanno trovato piena conferma nella sentenza di patteggiamento, nella quale le stesse vengono ritenute non superabili da eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p.; per gli stessi fatti, rispondono i componenti dell'organo di controllo (per responsabilità proprie e dell'organo di gestione), anche in considerazione della duplice funzione svolta dai suoi componenti (revisione contabile e controllo di legalità); infatti, non si rinvennero, nel registro delle adunanze del collegio, critiche o suggerimenti all'organo di amministrazione, alle cui azioni l'organo di controllo ha tenuto un atteggiamento di supina acquiescenza; il danno procurato è pari: a) alle maggiori imposte accertate per Euro 467.395.657,00; b) alle sanzioni ed interessi applicati per Euro 468.329.671,73.

Sulla scorta di tali considerazioni, il fallimento della Etr concludeva come sopra riportato.

Si costituivano, con separate comparse, tutti i convenuti i quali eccepivano la prescrizione del credito vantato dal fallimento e, nel merito, concludevano per il rigetto della domanda. I Sig.ri Mastropietro e Di Pasquale chiedevano, peraltro, di potere chiamare in causa la Aig Europe Limited al fine di essere da quest'ultima manlevati.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia di assicurazione la quale concludeva per il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva una prima volta assunta in decisione. Tuttavia, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice così riformulava le proprie conclusioni: "1) Dichiarare Perrozzi Fabrizio, Bollanti Enrico, Perrozzi David quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.1 (lettere a-b-c-d) della narrativa della citazione e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 15.000.000,00 o della minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 2) Dichiarare Perrozzi David e Bollante Enrico, quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.4 della narrativa della citazione e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 2.801.120,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 3) Dichiarare Perrozzi Fabrizio, Bollanti Enrico, Bergamin Micaela Benedetti Arianna, Perrozzi David, Testa Luigi quali amministratori e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco quali componenti del collegio sindacale ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.5 della narrativa della citazione e per l'effetto condannarli, in solido ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro € 3.000.000,00 o della minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa; 4) Dichiarare Bergamin Micaela, quale amministratore e Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo, Di Pasquale Marco, quali componenti del collegio sindacale, ciascuno in relazione alle condotte attive ovvero omissive compiute, responsabili dei fatti descritti al capitolo 4.6 della narrativa della citazione e per l'effetto condannarli, in solido

ovvero in relazione alle singole responsabilità ad essi ascrivibili ma comunque sino alla concorrenza dell'intero, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare pari alla somma di Euro 1.000.000,00 o della maggiore o minore che sarà accertata o, in estremo subordine a quella che risulterà da valutazione equitativa”.

Quindi, disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio (come richiesto dalla stessa parte attrice), successivamente, all'udienza del 27 febbraio 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. Le allegazioni di parte attrice.

Il fallimento della società E.T.R. S.r.l. (società dichiarata fallita in data 19 aprile 2012 dal Tribunale di Latina) ha azionato il presente giudizio nei confronti degli amministratori e dei sindaci succedutisi nel tempo al fine di sentire accertare la responsabilità di questi per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali.

Più in particolare, parte attrice addebita alla responsabilità dei convenuti l'aver posto in essere un vero e proprio sistema di frodi (“frodi carosello”; emissione di dichiarazioni d'intento mendaci; utilizzo di depositi fiscali IVA; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti); l'aver provveduto a taluni pagamenti a fronte di operazioni inesistenti; la distrazione dei valori esistenti nel magazzino; la restituzione di un finanziamento soggetto alla postergazione.

2. Sull'eccezione di prescrizione.

Così ricostruito il perimetro delle domande proposte dal fallimento attore, deve essere esaminata l'eccezione, preliminare di merito, di estinzione dell'azione di responsabilità per prescrizione, sollevata da tutti i convenuti.

Premesso che, come si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo della trattazione, l'azione esercitata dal fallimento cumula l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e l'azione

spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), merita di essere evidenziato che, seppure la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall'art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest'ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscidibilità della domanda proposta (cfr., Cass., sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977).

Nel caso di specie, la curatela attrice, per come già rilevato, ha espressamente evidenziato di aver esercitato nei confronti degli amministratori e dei sindaci succedutisi nel tempo tanto l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c., quanto l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. Ciò è reso evidente dal tenore complessivo dell'atto di citazione ove viene esplicitato che i fatti descritti nel par. 4.1 dell'atto introduttivo del giudizio «concretano atti di gravissima *mala gestio* nei confronti della società, in danno della stessa e dei creditori sociali» (cfr., atto di citazione, pag. 23).

Ebbene, la specifica azione di cui si discute è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, secondo comma, c.c., non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incumbenti ad amministratori e liquidatori, bensì nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto (Cass., 7 novembre 1997, n. 10937). Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr., per tutte, Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Cass., sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241; Cass. 5 luglio 2002, n. 9815). Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l'insufficienza in argomento - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - deve presentarsi come

oggettivamente conoscibile dai relativi creditori (cfr., sul punto specifico, Cass. 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. 18 gennaio 2005, n. 941).

In altre parole, l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, *in primis*, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.

Peraltro, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass., 14 dicembre 2015, n. 25178; Cass., 12 giugno 2014, n. 13378. In particolare, secondo quest'ultima decisione, neanche la riduzione del capitale della società al minimo di legge, nell'esercizio anteriore alla dichiarazione di fallimento, può considerarsi, di per sé, fonte automatica di conoscenza dell'incapacità patrimoniale, data la diversità oggettiva del capitale rispetto al patrimonio e l'impossibilità di estendere a quest'ultimo le vicende del primo, sia pure legate ad ingenti perdite di esercizio).

Coerentemente ai principi ora ricordati, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità, eccepisca l'avvenuta prescrizione della stessa azione (cfr., Cass., 14 dicembre 2015, n. 25178 cit.; Cass. 28 maggio 1998, n. 5287; Cass. 25 luglio 1979, n. 4415; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121).

Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, i convenuti non hanno né allegato in maniera chiara né provato che lo stato di insufficienza patrimoniale della società fosse preesistente al fallimento e che il medesimo fosse percepibile dai creditori che venivano in contatto con la società.

In particolare, i convenuti evidenziano come gli avvisi di accertamento tributari trovano la loro origine in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Venezia, a conclusione di una più ampia verifica intrapresa nell'anno 2006, sulla base degli accertamenti eseguiti nei procedimenti penali distinti al n. 7602/2005 della Procura della Repubblica di Padova e al n. 3931/2005 della Procura della Repubblica di Pordenone. Da tale circostanza, i convenuti traggono la conseguenza che lo stato di decozione della ETR s.r.l. era manifesto e rilevabile ancor prima della dichiarazione di fallimento, almeno dal 2005, poiché risalente addirittura a fatti oggetto di accertamento penale; in quell'anno, infatti, vennero rubricati i richiamati procedimenti penali pendenti innanzi alla Procura della Repubblica di Padova.

Il rilievo non merita condivisione in ragione della circostanza che il verbale di accertamento della Guardia di Finanza non è di per sé conoscibile dai terzi, con la conseguenza che, anche a volere fare risalire a tale data lo stato di insufficienza patrimoniale della Etr, ciò non sarebbe comunque sufficiente a ritenere prescritta la relativa azione di responsabilità.

Inoltre, i convenuti si limitano ad evidenziare che il sistema di rilevazione delle merci in magazzino era conoscibile dai terzi, in quanto riferibile a dati che si potevano evincere dai bilanci di esercizio relativi agli anni fino al 2007: tuttavia, appare del tutto evidente la genericità della allegazione, non essendo specificato in alcun modo da quali dati di bilancio si sarebbe potuto ricavare l'insufficienza del patrimonio societario per il soddisfacimento dei creditori.

D'altra parte, giova anche osservare come il consulente tecnico, prof. Sarcone, ha rilevato che la contabilità della Etr, pur viziata dalle frodi accertate dai militari, era tenuta regolarmente e non evidenziava irregolarità di natura formale. Inoltre, la società operava spesso ricapitalizzazioni (talvolta poi revocate) che andavano a "coprire" eventuali perdite maturate.

In altre parole, i creditori sociali non avevano modo di avvedersi dello stato economico-finanziario della società.

In assenza di una simile prova deve ritenersi che la prescrizione dell'azione dei creditori decorra, in concreto, dalla dichiarazione di fallimento, coincidente con la prima manifestazione esteriormente percepibile dell'insufficienza patrimoniale della società.

Segue dalle precedenti considerazioni il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

3. Sulle azioni di responsabilità esercitate dal fallimento. La responsabilità degli amministratori.

Ciò posto, appare utile al Collegio soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura dell'azione di responsabilità dell'amministratore esercitata dal Curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.

Va in primo luogo ricordato che l'art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prevede, per quanto qui di interesse, che "sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile" (2° comma).

Orbene, premesso che la fallita è una società cooperativa e ricordato che, in mancanza di deroga nell'atto costitutivo, deve applicarsi la normativa sulle Spa (cfr. art. 2519 c.c.), osserva il Giudice che nell'atto costitutivo non vi è alcun rinvio alle norme sulle Srl ed anzi vi è il richiamo espresso a norme del codice civile (p.es. artt. 2368 e 2369 c.c.) dettate per la costituzione delle assemblee (in prima e seconda convocazione) nelle Spa c.c.; quindi trovano applicazione gli artt. 2393, 2394 e 2394 bis c.c..

Il discorso, ad ogni buon conto, non cambierebbe neanche nel caso in cui si ritenesse applicabile la normativa sulle Srl, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla piena legittimazione ex art. 146 L.F. del curatore di Srl fallite (cfr., Cassazione civile, sez. I 21 luglio 2010 n. 17121).

E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. L'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui il successivo art. 2393 c.c. concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.

Ebbene, come già accennato, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di allegare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile sez. I 11 novembre 2010 n. 22911; Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

Tanto richiamato, si osserva che, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand'anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell'ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa; quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto le scelte

imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all'ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice.

Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.

La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cassazione civile, sez. I, 11/03/2011, n. 5876; Cassazione civile sez. I 04 aprile 2011 n. 7606).

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva; solo in casi residuali ed eccezionali, riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.

4. Segue. La responsabilità dei sindaci.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2407 c.c., i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui abbiano

conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Secondo la giurisprudenza, l'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima, essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà (cfr., prima della riforma Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538).

Tralasciando i profili di responsabilità propria dei sindaci (configurabili in relazione ai comportamenti delineati dal primo comma dell'art. 2407 c.c. consistenti nell'attestazione di fatti non veri e nella violazione del segreto d'ufficio) che non interessano in questa sede, nella maggior parte dei casi la responsabilità dei sindaci deriva da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire od impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza: si parla, con riferimento a tali ipotesi, di responsabilità dei sindaci concorrente con quella degli amministratori.

In estrema sintesi, la responsabilità dei sindaci presuppone che: a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito (cfr., Cass., 9 marzo 1988, n. 2355, secondo la quale l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché Cass., 9 marzo 1988, n. 2361); b) da tale comportamento sia derivato un danno; c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; d) sussista una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, cfr., Cass., 8 marzo 2000, n. 2624).

Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 30/07/1980, n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.

I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti (cfr., Cass., 7 maggio 1993, n. 5263). La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo (Trib. Milano, 7 febbraio 2003) e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che i sindaci vigilando con professionalità e diligenza non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.

In caso di accertamento positivo, la responsabilità dei sindaci è solidale con quella degli amministratori. Peraltro, sussistendo la responsabilità solidale tra gli stessi sindaci, ad ognuno di essi potrà essere richiesto l'intero risarcimento (cfr., Cass., 28 maggio 1998, n. 5287; Cass., 15 maggio 1991, n. 5444),

Tanto chiarito e venendo a delineare, più in concreto, i contorni dei comportamenti doverosi da parte dei sindaci, il Tribunale rileva come non esista - e non sia, quindi, possibile enucleare - un comportamento corretto in generale, dovendo la diligenza professionale essere commisurata alle principali caratteristiche della società, quali le dimensioni, l'oggetto sociale, la struttura organizzativa e proprietaria. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2403 c.c. concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo (Cass., 24 marzo 1999, n. 2772; Cass., 6 settembre 2007, n. 18728). In altre parole, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle dei successivi terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati fatti (cfr. sul punto, Cass., 7 maggio 1993, n. 5263 cit.). Ad esempio, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita (cfr., Cass., 6 settembre 2007, n. 18728).

Tuttavia, il controllo sindacale è finalizzato alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e non può estendersi anche all'esame dell'opportunità e della convenienza delle scelte gestionali. Ove peraltro siano riscontrabili gravi irregolarità gestionali, l'insufficienza dei rimedi interni alla società rende doverosa, da parte dei sindaci, la denuncia al pubblico ministero per le iniziative di cui all'art. 2409 c. c. (in questo senso, Trib. Milano, 5 marzo 2007).

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal comma 2 dell'art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass., 11 novembre 2010, n. 22911; Cass., 6 settembre 2007, n. 18728. Tali principi sono stati, peraltro, di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità: cfr., Cass., 3 luglio 2017, n. 16314; Cass., 13 giugno 2014, n. 13517; Cass., 29 ottobre 2013, n. 24362).

5. Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della presente decisione.

Sempre in punto di diritto, il Tribunale ritiene di dovere evidenziare la utilizzabilità sia degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia e cristallizzati nel processo verbale di constatazione reso in data 28 novembre 2008 a conclusione di una verifica su imposte dirette ed indirette introdotta nel 2006 sia la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Padova a carico, tra gli altri, dei convenuti, Sig.ri Enrico Bollante, Fabrizio Perrozzi e David Perrozzi per alcuni dei fatti posti a fondamento della odierna domanda.

Infatti, per giurisprudenza costante, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (in questi termini, Cassazione civile, sez. lav., 16 maggio 2000, n. 6347, ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585, Cassazione civile, 9 settembre 2004, n. 18131, nonché Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 2001, n. 2200 secondo la quale la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede; nonché da ultimo, Cass., 22 ottobre 2014, n. 22384 che ha ritenuto utilizzabile dal giudice civile le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di

polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1440).

Inoltre, e la circostanza ha un significativo impatto nel caso di specie, è stato correttamente affermato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice civile (Cass., 24 maggio 2017, n. 13034; Cass., 30/09/2013, n. 22333; Trib. Lecce, 12 settembre 2016, n. 3811). Infatti, seppure la sentenza di patteggiamento, comunque equiparata alla sentenza di condanna, non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile, tuttavia costituisce un elemento presuntivo di prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile in ragione dell'ammissione di responsabilità derivante dalla richiesta dell'imputato dell'applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del p.m. e soprattutto del giudice di non dover prosciogliere l'imputato, tanto vero che, ove il giudice civile non intenda avvalersi di tale elemento probatorio, deve illustrarne i motivi.

Sul punto, merita poi di essere evidenziato come i convenuti, Sig.ri Enrico Bollante, Fabrizio Perrozzi e David Perrozzi, destinatari della richiamata sentenza di condanna non hanno spiegato il motivo per i quali avrebbero ammesso una (inesistente) responsabilità penale. D'altra parte, i predetti e la Sig.ra Arianna Benedetti (costituitasi unitamente ai Sig.ri Perrozzi) nulla hanno contestato nel merito agli addebiti formulati dalla curatela attrice (limitandosi ad eccepire la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione nonché, del tutto genericamente la mancanza di un danno risarcibile). In altre parole, le deduzioni svolte dai predetti convenuti costituiscono una sostanziale ammissione dei fatti. È noto, infatti, che il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella

comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896).

6. Sui singoli addebiti nei confronti degli amministratori. Le frodi fiscali.

Parte attrice addebita alla responsabilità dei convenuti: 1) Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante e David Perrozzi il compimento delle frodi fiscali; 2) Sig.ri Enrico Bollante e David Perrozzi il pagamento di fatture false; 3) Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante, David Perrozzi, Arianna Benedetti e Micaela Bergamin la perdita del magazzino; 4) Sig.ra Micaela Bergamin il rimborso di un finanziamento postergato. In relazione a tutti gli addebiti la domanda è estesa anche ai componenti del collegio sindacale.

Iniziando l'analisi dalle frodi fiscali commesse dalla società poi fallita, va evidenziato come, secondo parte attrice, «la ETR è stato uno strumento giuridico asservito a una serie di attività illecite di natura tributaria analiticamente riassunte nel verbale redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia in occasione della verifica fiscale operata nei confronti dell'ETR nel 2006 (con data di primo accesso 6.4.2006) ed avente ad oggetto gli esercizi tra il 2002 ed il 2005: verifica conseguente all'apertura nei confronti della società e dell'organo amministrativo da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Padova e di Pordenone dei procedimenti penali n. 7602/05 RGNR e n. 3931/05 RGNR, con misure cautelari personali, conclusi con il patteggiamento di una pena (per i soli reati tributari) di oltre 3 anni di reclusione (partendo da pena base 6 anni ridotta poi grazie al patteggiamento), da parte degli amministratori/promotori delle operazioni, Bollante Errico, Perrozzi Fabrizio e Perrozzi David poi dichiarata estinta per indulto». Sempre secondo quanto affermato dalla difesa del fallimento attore, «secondo quanto emerge dai rilievi operati dal suddetto Nucleo PT di Venezia, la ETR – per mano del proprio *management* ed in particolare del socio Perrozzi Fabrizio, definito in più parti del processo verbale di constatazione come l'organizzatore ed il promotore della frode – si è resa responsabile (almeno per gli anni dal 2002 -2005), in prima persona, ovvero avvalendosi di società compiacenti e/o comunque riconducibili ad un suo controllo sostanziale, di specifiche condotte fraudolente finalizzate alla evasione fiscale. In tale circostanza, pertanto, il reale scopo sociale della ETR non è stato finalizzato alla conduzione,

secondo corretti criteri di economicità, dell'azienda posseduta, quanto, piuttosto, ad essere lo strumento per la realizzazione di illeciti profitti da parte dei soci e/o amministratori, derivanti dalle suddette attività di frode fiscale, tanto da ricondurre l'intero ciclo operativo a quello scopo. Nello specifico, le attività illecite emerse in sede di verifica della Guardia di Finanza sono riconducibili alle seguenti tipologie: meccanismi di c.d. "frode carosello"; emissione di dichiarazioni d'intento mendaci; frode mediante l'utilizzo di depositi fiscali IVA; frode mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti».

Ciò posto, può rinviarsi alla consulenza tecnica redatta dal prof. Sarcone per la spiegazione dei sistemi operativi di dette frodi. In questa sede, appare sufficiente rilevare come dal processo verbale di contestazione e dalla stessa consulenza tecnica si evince che la società Etr ha rivestito il ruolo di *broker* ed è risultata la beneficiaria delle attività illecite accertate dai militari. In particolare, la società, a valle di una fraudolenta catena commerciale, è stata ritenuta beneficiaria della frode c.d. carosello su operazioni di compravendita di telefoni cellulari ed altri prodotti elettronici: si è così pervenuti ad un accertamento di responsabilità penali relativi agli acquisti effettuati dalla Etr S.p.A. con fornitori comunitari per il tramite di soggetti interposti. Si rinvia peraltro, alla consulenza tecnica (in particolare, pagg. 18 e ss.) per l'indicazione delle società coinvolte ed all'ammontare degli acquisti effettuati.

Parimenti, appare utile rinviare alle spiegazioni contenute nella consulenza tecnica per quel che riguarda l'emissione di dichiarazioni di intento mendaci, la frode mediante l'utilizzo di depositi fiscali IVA e la frode mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Da quanto emerge dagli accertamenti della Guardia di finanza e dalla consulenza tecnica, emerge che la Etr S.p.A., attraverso l'opera dei propri rappresentanti, amministratori ed alcuni dipendenti, ha conseguito proventi illeciti da realizzarsi tramite l'evasione dell'iva, altrimenti dovuta all'erario, su operazioni commerciali in apparenza regolari e lecite, ma in realtà poste in essere per mezzo di artifici e raggiri, procedendo alla sistematica annotazione nella propria contabilità di costi per acquisto di materie prime destinate alla successiva rivendita, documentati in massima parte da fatture soggettivamente e, in alcuni casi, oggettivamente fittizie ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 74/2000.

Peraltro, le responsabilità inerenti le frodi sono state riconosciute, come più volte già evidenziato, anche dal Tribunale penale di Padova, il quale ha emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico di Enrico Bollante, Fabrizio Perrozzi (entrambi in carica dal 14 febbraio 2002 al 9 giugno 2006) e David Perrozzi (in carica dal 9 giugno 2006 all'8 marzo 2007).

A ciò giova anche aggiungere che la responsabilità deve essere ascritta al Sig. David Perrozzi (che, come detto, ha rivestito la carica di amministratore unico dal 9 giugno 2006 all'8 marzo 2007) in quanto le frodi relative all'anno 2005 sono confluite nei modelli fiscali trasmessi nell'anno 2006 e precisamente: in data 31 ottobre 2006 è stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi mod. unico 2006 relativa all'anno 2005; in data 31 ottobre 2006 è stata presentata la dichiarazione iva unitamente al mod. unico 2006 relativa all'anno di imposta 2005; in data 31 ottobre 2006 è stata presentata la dichiarazione irap unitamente al mod. unico 2006 relativa all'anno di imposta 2005.

Tali dichiarazioni hanno contribuito a cagionare il danno alla società ed ai creditori sociali.

Va anche evidenziato, come già in precedenza accennato, che i Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante e David Perrozzi non hanno sollevato alcuna contestazione nel merito delle domande nelle proprie comparse di costituzione e risposta, con la conseguenza che ben può ritenersi accertata la loro personale responsabilità.

Peraltro, risulta che dalle indagini della Guardia di Finanza e dal procedimento penale non sono emerse responsabilità né della Sig.ra Arianna Benedetti che ha ricoperto la carica di consigliere del cda di Etr dal 14 febbraio 2002 al 9 giugno 2006 né della Sig.ra Micaela Bergamin che ha ricoperto la carica di amministratore unico della Etr dall'8 gennaio 2008 al 16 febbraio 2009. Correttamente, dunque, parte attrice non ha formulato, con riferimento a tale addebito, domande nei confronti delle predette.

La responsabilità deve essere poi ascritta anche ai componenti del collegio sindacale, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale.

Appare sul punto utile richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sindaci, è sufficiente l'esistenza di una attività

illecita protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge non occorrendo, al contrario, l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi. In tale prospettiva, è sufficiente il non avere rilevato una macroscopica violazione ovvero di non avere ad essa reagito.

Ebbene, nel caso di specie, i sindaci non hanno rilevato una violazione macroscopica delle norme tributarie e, dunque, il sistema fraudolento per realizzare il quale la stessa società era stata creata. Sul punto, merita di essere evidenziato, da una parte, la relevantissima entità economica della frode posta in essere dagli amministratori (che come si vedrà immediatamente *infra* ha generato un debito tributario di oltre un miliardo di euro) e, dall'altra, la circostanza che tale condotta si è protratta dal 2002 all'inizio del 2006 allorquando è intervenuto l'accertamento della Guardia di Finanza.

Al cospetto di tale attività fraudolenta non risulta che il collegio sindacale abbia intrapreso una qualsivoglia azione. In particolare, il collegio sindacale fino al momento dell'intervento dei militari della Guardia di Finanza e quindi dell'introduzione del procedimento penale non ha inteso svolgere alcuna attività di ispezione e controllo; non ha richiesto agli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali; non ha introdotto (né minacciato di farlo) un procedimento ai sensi dell'art. 2409 c.c.; non ha rassegnato le proprie dimissioni (presentate soltanto in data 5 aprile 2011 e confermate in data 11 luglio 2011 e, dunque, oltre cinque anni dopo i fatti oggi contestati) con ciò rimarcando la dissociazione della propria posizione da quella degli amministratori.

Infatti, anche dalla lettura degli atti difensivi dei componenti il collegio sindacale si evince che, solo a seguito della emissione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti del presidente del C.d.A. e di una dipendente della società (custodia cautelare disposta a seguito della verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza nel marzo 2006), il collegio sindacale chiedeva ai consiglieri in carica l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per assumere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti ai fatti che avevano interessato il Presidente del consiglio di amministrazione. In conformità alla richiesta avanzata dal collegio sindacale, l'amministratore delegato convocava per il giorno 21 aprile 2006 l'assemblea dei soci.

Sempre successivamente ai fatti del marzo-aprile 2006, il collegio sindacale si recava presso la sede operativa sita in Limena (PD) per effettuare una verifica, nel corso della quale il medesimo collegio veniva a conoscenza di altri provvedimenti emessi dalla Procura di Padova e prendeva atto che oggetto di sequestro erano stati, oltre le scritture contabili e la documentazione societaria, anche i computer della società.

In particolare, in data 21 aprile 2006, all'assemblea convocata dall'amministratore delegato erano presenti, oltre l'intero Collegio Sindacale, solamente la Signora Arianna Benedetti, quale consigliere di amministrazione. Nel corso della assemblea, i presenti prendevano atto che: - era stato emesso un decreto di perquisizione locale, personale e sequestro nei confronti della E.T.R. S.p.a. e degli altri soggetti coinvolti; - era stata emessa la misura cautelare di restrizione personale della libertà anche nei confronti dell'amministratore delegato della società. Appreso ciò e riscontrata l'impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare ed amministrativo, visto l'art. 2448, comma 1, punto 3 c.c., il Collegio Sindacale deliberava di ricorrere al Tribunale competente per l'adozione dei provvedimenti del caso. In data 28 aprile 2006 il collegio sindacale depositava presso il Tribunale di Latina un esposto con il quale richiedeva l'adozione dei necessari ed opportuni provvedimenti per fronteggiare la grave situazione creatasi. Successivamente, in data 12 maggio 2006 il Tribunale di Padova annullava il decreto di sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, in data 12 aprile 2006, nell'ambito del procedimento penale n. 7302/2005 sopra citato (non dissequestrava le quote ma annullava il provvedimento). Il 30 maggio 2006, il Tribunale di Venezia emetteva provvedimento di scarcerazione nei confronti del Signor Enrico Bollante. Tenuto conto del decreto di annullamento dei sequestri, del decreto di scarcerazione dell'amministratore delegato e in mancanza di ogni qualsiasi provvedimento o indicazione emesso dal Tribunale di Latina a seguito dell'esposto presentato in data 9 giugno 2006, si procedeva alla convocazione dell'assemblea. Il punto all'ordine del giorno era costituito dall'accettazione delle dimissioni già comunicate e dalla revoca degli amministratori non dimissionari. Nel corso dell'assemblea il collegio sindacale, vista la delicata situazione societaria, invitava i soci a nominare un C.d.A. con, all'interno, almeno un manager di rilievo nel settore dell'elettronica.

Come si vede, si tratta di interventi (peraltro, già assai inefficaci) che si collocano in epoca successiva alle verifiche intraprese dalle autorità competenti nel marzo-aprile del 2006. Parimenti, soltanto a partire da tale periodo, risulta che i sindaci abbiano inserito nei verbali delle adunanze del collegio sindacale raccomandazioni e rilievi all'attività svolta dagli amministratori.

D'altra parte, ritiene il Collegio che, sebbene la contabilità della società risultava formalmente corretta, i sindaci avevano modo di avvedersi della attività fraudolenta posta in essere dagli amministratori.

Come correttamente rilevato da parte attrice, meritano di essere valorizzate sul punto le seguenti circostanze: 1) la particolare attività svolta in via principale dalla società, cioè il commercio di apparecchi elettronici (di telefonia in particolare), che, date le elevatissime quantità di movimenti, si prestava al sistema di frodi fiscali quali poste in essere dagli amministratori; 2) la società, sin dal primo esercizio, ha realizzato flussi di vendite e di acquisti considerevolissimi, ma paradossalmente ha operato con margini effettivi quasi irrisori; 3) la società, pur essendone obbligata (per l'elevatissimo volume di merce scambiato), sin dal 2002 (art. 2214, secondo comma c.c.) e dal 2005 (per norme tributarie, cfr. art. 22 DPR 600/1973), non era dotata delle c.d. scritture di magazzino, posto che tra la documentazione consegnata al curatore non è risultato prodotto alcun registro di magazzino (ad eccezione, per il solo anno 2005, di un formulario a fogli mobili, peraltro carente dei saldi di apertura e chiusura e compilato con i valori e quantità in entrata ed in uscita, senza distinzione dei prodotti in categorie omogenee, strumento che, quindi, non ha consentito una puntuale ricostruzione dei movimenti di magazzino). D'altra parte, non risulta che l'organo di controllo abbia mai verificato la consistenza delle merci in magazzino attraverso la redazione, anche in via autonoma, di un inventario fisico, nonostante il rilevante valore delle giacenze indicato nei bilanci di esercizio fino dal 2002 ed il relativo obbligo fiscale, vigente anche prima del 2005 (art. 15 DPR 600/1973).

Sotto altro profilo, al collegio sindacale può essere addebitato di non avere mai verificato che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società fossero idonei

(anche in funzione della prevenzione della commissioni di reati) in relazione alle dimensioni ed al fatturato della società.

Deve, poi, ritenersi che un corretto e tempestivo intervento del collegio sindacale avrebbe certamente imposto la cessazione dell'attività truffaldina da parte degli amministratori e, dunque, l'eliminazione (o quanto meno la significativa riduzione) del danno.

Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere affermata la responsabilità dei componenti del collegio sindacale Mastropietro Mauro, Donato Lorenzo e Di Pasquale Marco.

Quanto all'individuazione del danno risarcibile, secondo parte attrice, la condotta dei convenuti avrebbe cagionato un danno da individuarsi a) nelle maggiori imposte accertate per €. 467.395.657,00 b) nelle sanzioni ed interessi applicati per €. 468.329.671,73.

Inoltre, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha determinato il danno sofferto dalla società e dai creditori sociali nella complessiva somma di €. 640.089.824,43 oggetto dei quattro avvisi di accertamento: tale somma, peraltro, deve essere aggiornata tenendo conto delle sanzioni e degli interessi fino alla data del 19 aprile 2012, data in cui la società è stata dichiarata fallita. Pertanto, l'ausiliare del giudice ha quantificato in €. 1.026.236.099,00 il danno risarcibile.

Per completezza di esposizione - e nella consapevolezza che la circostanza non ha un diretto rilievo pratico avendo parte attrice limitato la richiesta risarcitoria per tale voce ad €. 15.000.000,00 - il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, il danno risarcibile vada individuato non soltanto nelle sanzioni e negli interessi, ma direttamente anche in riferimento all'imposta evasa.

È noto, infatti, che, per giurisprudenza costante, con riferimento alla individuazione del danno concretamente riferibile alla condotta, colposa dell'amministratore, il quale non abbia provveduto al pagamento delle imposte, non può essere ravvisato un danno coincidente con l'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell'accertamento compiuto dagli enti competenti. Appare, infatti, evidente come il comportamento dell'amministratore

non incida sulla debenza o meno dell'imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravii (interessi e sanzioni) derivanti dall'omesso pagamento.

Tali principi - costantemente seguiti da questo Tribunale - non possono essere applicati nel caso di specie ove, al contrario, l'addebito non è tanto di non avere provveduto al pagamento dell'iva e delle altre imposte, ma di avere creato un sistema che, a fronte di operazioni inesistenti, creava i presupposti per lucrare quegli importi che sarebbero stati dovuti a titolo di imposta. In altre parole, la stessa finalizzazione della attività della società tesa ad appropriarsi del valore di quelle imposte consente di affermare che l'imposta costituisca di per sé il danno subito dalla società e dai creditori sociali.

In definitiva, gli amministratori, Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante e David Perrozzi, ed i componenti del collegio sindacale, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale, devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura di €. 15.000.000,00.

7. Il pagamento di fatture false.

Il fallimento attore addebita alla responsabilità degli amministratori, Sig.ri Enrico Bollante e David Perrozzi, il pagamento di fatture false. In particolare, in data 2 marzo 2007, la Etr cedeva alla società di leasing Bpu Leasing l'immobile industriale sito ad Ariccia, denominato Pork's House, al corrispettivo di € 7.000.000,00 oltre IVA incassando, sul conto MPS, la somma totale di € 8.400.000,00. Il locatario/utilizzatore del leasing sarebbe poi risultata la società Globalcomm (società oggi fallita). L'immobile era stato acquistato da una asta fallimentare nel 2005, ma era stato trasferito ad ETR - con apposito decreto del Tribunale - solo alcuni giorni prima della cessione (16 febbraio 2007) alla Bpu Leasing. In corrispondenza dell'incasso del corrispettivo pari ad € 8.400.000,00 la ETR ha ricevuto le seguenti fatture d'acquisto dalla società Mira, anch'essa avente sede in Cisterna di Latina: il 29/3/2007 di € 2.580.000,00 oltre IVA per acquisto di n. 600.000 di carte cinema internet; il 30/3/2007 di 842.600,00 oltre IVA per l'acquisto di merce varia; il 30/3/2007 di 430.000,00 oltre IVA per l'ulteriore acquisto di 100.000 di carte cinema internet; il 5/4/2007 di 962.850,00 oltre IVA per l'acquisto di 52500 DVD.

Ciò posto, si legge nell'atto di citazione che «nel conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2007, nel libro inventario della ETR (cfr all. 18) si registrano acquisti di merce per circa 15 milioni di Euro e vendite di prodotti per circa 8 milioni di Euro, mentre le rimanenze finali ammontano ad € 13 milioni, all'incirca pari al valore delle rimanenze iniziali. Ciò rappresenta un'anomalia, poiché nel conto si rappresenta che la merce sarebbe stata ceduta dalla ETR nel mercato all'incirca alla metà del loro prezzo di acquisto, rendendolo poco credibile. E, invece, verosimile un'altra lettura: con la vendita dell'immobile di Ariccia la società ha realizzato una forte plusvalenza (...), quantificabile in circa € 5.500.000,00 dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto, concluso nel 2005 per € 1.650.000,00 ed il realizzo della vendita di € 7.000.000,00. Per colmare il divario ed evitare di dichiarare un reddito positivo di rilevanti dimensioni, la ETR si è procurata fatture di acquisto fittizie che, allo stesso tempo, sono servite per far uscire indebitamente dalle casse sociali il realizzo della transazione effettiva. I beni sono stati poi collocati da ETR a valori pari alla metà del prezzo di acquisto, tanto il vantaggio illecito era già stato perpetrato con il pagamento ai fornitori (Mira e Globalcomm) delle fatture false e quindi con distrazione (art. 216 l.f.). MIRA, inoltre, ha mantenuto un credito (all'evidenza fittizio) verso la ETR a fine 2010 di € 8.786.100,00 inopinatamente annullato con una scrittura di imputazione al valore del magazzino, stando così a significare una sorta di rinuncia del credito, chiaramente illogica ed antieconomica, a meno che si trattasse (per ETR) di acquisti fittizi come si vuole qui dimostrare».

Tale domanda non è fondata.

In particolare, la parte attrice deduce l'inesistenza delle operazioni commerciali sottese alle fatture in argomento, inesistenza che dovrebbe ritenersi accertata sulla base delle seguenti circostanze: 1) non è ragionevole che un soggetto come la Mira abbia ceduto merce per importi così rilevanti senza ottenere idonee garanzie relativamente al loro pagamento; 2) i dvd acquistati sono stati rinvenuti dal curatore e la loro valutazione è di molto inferiore all'importo indicato in fattura; 3) tra i documenti della ETR sono state rinvenute copie di fatture emesse dalla Globalcomm, utilizzatrice dell'immobile di Ariccia, che testimoniano il passaggio da questa alla MIRA dei 52.500 DVD per € 887.250,00 oltre Iva, poi ceduti da quest'ultima alla ETR (secondo parte attrice, questa sarebbe la prova delle "triangolazioni" tra

dette società); 3) in una data anteriore, prossima alla vendita dei DVD da MIRA all'ETR e precisamente il 30/3/2007, quest'ultima acquistava direttamente dalla Globalcomm un'ulteriore partita degli stessi articoli, per la precisione altri 47.500 al prezzo unitario di € 17.50 per un totale indicato in fattura di € 831.250,00 oltre Iva.

Ciò posto, ritiene il Collegio come non vi sia la prova che le operazioni intercorse tra la Mira e la Etr siano state fittizie. Infatti, è la stessa parte attrice che deduce che la Etr ha ricevuto i dvd, mentre per le altre vendite (carte cinema internet e "merce varia" non meglio qualificata) gli elementi dedotti risultano meramente presuntivi, ma non danno prova della circostanza che i beni non siano consegnati dalla Mira alla Etr.

D'altra parte, dovrebbe escludersi l'esistenza di un danno in capo all'Etr: infatti, ove le operazioni eseguite con la Mira fossero realmente inesistenti e finalizzate esclusivamente a coprire la plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile di Ariccia, appare evidente come la Etr non avrebbe comunque subito da tale operazione - sebbene di per sé illecita - alcun danno essendosi detta operazione tradotta in un risparmio fiscale e, quindi, in un minore esborso per la società poi fallita.

Parimenti, anche volere interpretare l'allegazione della parte come volta a ritenere che la fattura siano state emesse per un valore superiore al reale, la società non sembrerebbe avere subito alcun danno. Infatti, per come dedotto anche da parte attrice, Mira - creditrice fino al 2010 di Etr per l'importo di €. 8.786.100,00 - avrebbe poi sostanzialmente rinunciato al credito (rinunzia che il fallimento attore deduce come «chiaramente illogica ed antieconomica, a meno che si trattasse (per ETR) di acquisti fittizi come si vuole qui dimostrare»). Conseguentemente, avendo il creditore (fittizio) rinunciato al proprio credito, deve necessariamente concludersi che non vi è stato, in relazione a tali operazioni, alcun esborso che abbia provocato un danno alla società poi fallita.

8. La perdita del magazzino.

Il fallimento attore addebita alla responsabilità dei Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante, David Perrozzi, Arianna Benedetti e Micaela Bergamin la perdita del magazzino. Più nel particolare, in un locale di proprietà di uno dei soci, Sig. Enrico Bollante, messo a disposizione della ETR per effetto di un contratto di comodato gratuito, il curatore ha

rinvenuto un notevole quantitativo di merce, in apparenza equivalente alla voce contabile “rimanenze di magazzino” espressa nella situazione patrimoniale alla data del fallimento in € 150.000,00, peraltro valorizzata in bilancio, per le medesime quantità, fino all’inizio dell’esercizio 2010, in € 7.183.505,00. L’intero stock era stato pignorato da Gerit Equitalia Sud già dal 2009 ed era stato oggetto di diversi ed infruttuosi tentativi di vendita forzata (ad eccezione di alcuni pezzi di cui si è già detto, aggiudicati per poche centinaia di Euro), del valore praticamente nullo. Ebbene, non risulta che la ETR abbia mai eseguito contabilmente e fisicamente un inventario di magazzino, e ciò si ricava dalla tecnica di redazione del libro degli inventari in cui sono riportati, in modo asciutto, i soli bilanci depositati presso il registro imprese, corredati di nota integrativa e relazione sulla gestione, senza menzione di alcun inventario effettivamente eseguito.

In altre parole, secondo parte attrice, la Etr non avrebbe tenuto né il libro inventario né il registro di magazzino: l’unico registro rinvenuto tra le carte depositate nel locale di Cisterna di Latina ed ultima sede della società fallita risale al 2005, ma non è tenuto in maniera corretta poiché non distingue i beni per articoli, né descrive le risultanze iniziali e finali, in termini di quantità e di valore, dei prodotti. Si tratta, infatti, di un’elencazione indistinta di merce entrata ed uscita.

Da tali considerazioni, il fallimento attore deduce la responsabilità degli amministratori e sindaci succedutisi dal 2003 alla data del fallimento, a ciascuno essendo imputabile la altrimenti ingiustificabile difformità tra il dato “contabile” del magazzino e quello “reale” accertato dal curatore. Il danno dovrebbe essere poi rapportato alla differenza i valori esposti nel bilancio nell’anno precedente il pignoramento eseguito da Equitalia, ossia al 31 dicembre 2008, pari ad € 13.221.265,00 e quelli alla data del fallimento, pari allo zero quindi esattamente la prima cifra.

La domanda non è fondata.

Va premesso che l’iscrizione in bilancio di una voce dell’attivo costituisce una prova presuntiva - a carico dell’amministratore - che a quella voce corrisponda un reale valore sottostante. Pertanto, spetta all’amministratore provare che il bene rappresentato dalla voce di bilancio non sia stato disperso o distratto a fini non sociali.

Ciò posto, dalle stesse allegazioni di parte attrice (si legge a pag. 27 della comparsa conclusionale che il fallimento ha rinvenuto un «notevole quantitativo di merce, in apparenza equivalente alla voce contabile “rimanenze di magazzino” espressa nella situazione patrimoniale alla data del fallimento in € 150.000,00 (cfr. all. 17), peraltro valorizzata in bilancio, per le medesime quantità, fino all’inizio dell’esercizio 2010, in € 7.183.505,00 (cfr. all. 18 e all. 19)»), si evince che l’ultimo dato disponibile contabilmente - prima della pretesa “sparizione” del valore - sia quello relativo all’esercizio 2009.

Tuttavia, si deve ritenere che tale indicazione contabile vada ascritta all’amministratore unico in carica al momento della redazione del bilancio relativo all’esercizio 2009 e, dunque, al Sig. Luigi Testa il quale ha rivestito detta carica dal 16 febbraio 2009 al 14 febbraio 2011. Ebbene, detto amministratore non è stato convenuto in giudizio con la conseguenza che nessuna decisione può essere assunta nei suoi confronti: infatti, come dichiarato dalla stessa parte attrice (pag. 3 della comparsa conclusionale), la curatela ha ritenuto di non proseguire nella domanda originariamente indirizzata anche nei confronti del predetto Sig. Luigi Testa.

Nessuna responsabilità può, invece, essere ascritta nei confronti dei Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollante, David Perrozzi, Arianna Benedetti e Micaela Bergamin in quanto non sussiste alcuna prova che i beni indicati in bilancio come magazzino in epoca anteriore al 2009 fossero inesistenti e che essi siano stati distratti per finalità non sociali.

La domanda sul punto deve essere rigettata.

9. Il rimborso in favore del Sig. Fabrizio Perrozzi di un finanziamento postergato.

Alla Sig.ra Micaela Bergamin viene addebitato, inoltre, di avere proceduto, in data 8 febbraio 2008, alla restituzione al socio Sig. Fabrizio Perrozzi dell’importo di €. 1.000.000,00 cioè di una parte dell’apporto di €. 2.000.000,00 dallo stesso eseguito in data 10 gennaio 2007. Secondo parte attrice - premessa l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche ad altri tipi societari - l’operazione sarebbe illegittima poiché si tratta di un rimborso di apporto di capitale finanziario avente natura postergata e come tale restituibile solo in caso di assolvimento integrale dei debiti pregressi.

La Sig.ra Micaela Bergamin ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di bonifico datata 8 febbraio 2008, in quanto apocrifa, perché trattasi di documento mai conosciuto e mai dalla medesima vergato.

Tuttavia, la questione sollevata dalla convenuta appare irrilevante in quanto, anche a volere ritenere l'apocrifia della sottoscrizione, ciò non costituirebbe comunque una esimente da responsabilità, essendo l'amministratore tenuto a gestire il patrimonio sociale e, quindi, ad essere al corrente dei pagamenti (almeno di quelli maggiormente rilevanti) eseguiti dalla società. In altre parole, è impossibile che un pagamento di un milione di euro sia passato inosservato alle verifiche che un qualunque amministratore dovrebbe fare sui conti sociali o sulle disponibilità bancarie.

Venendo al merito della contestazione, essa non risulta fondata.

Pur non potendosi disconoscere una certa ambiguità nelle stesse allegazioni sollevate da parte attrice, sembrerebbe che la difesa del fallimento della Etr S.r.l. non dubiti della circostanza che l'“apporto”, eseguito in data 10 gennaio 2007, del socio Sig. Fabrizio Perrozzi in favore della società (allorquando questa assumeva le vesti del tipo di società azionaria) debba essere qualificato come finanziamento (e non già come conferimento di capitale di rischio) e, quindi, come operazione negoziale dalla quale deriva un credito relativo alla restituzione del relativo importo. Ciò posto, secondo parte attrice, la restituzione di tale importo, operata dalla amministratrice Sig.ra Micaela Bergamin, sarebbe avvenuta illecitamente, in quanto in contrasto con la normativa di cui all'art. 2467 c.c.

Ebbene, il riferimento alla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci appare erroneo in quanto tale disciplina, espressamente prevista per le società a responsabilità limitata, non è applicabile alle società per azioni che abbiano una conformazione come quella della E.t.r. S.p.A.

Come è noto, in passato, era discussa la possibilità che la norma di cui all'art. 2467 c.c. si applicasse alle società per azioni. Sulla base della considerazione che la postergazione trova il proprio fondamento nel carattere personalistico della società a responsabilità limitata, alcuni autori escludevano la possibilità di applicare analogicamente la postergazione ai finanziamenti dei soci nella società per azioni. Altra parte della dottrina evidenziava, al contrario, come

occorre fare un confronto non tra due modelli legislativi astratti, ma tra quello assunto a base della disciplina della società a responsabilità limitata e quello concretamente attuato in una specifica società per azioni. Occorrerebbe, quindi, verificare se in una specifica società per azioni (o, comunque, per l'azionista interessato dal finanziamento) sia riconoscibile, in concreto, un assetto di interessi divergente da quello tipico delle società per azioni e corrispondente a quello delle società a responsabilità limitata. In questi casi, secondo tale dottrina, gli eventuali connotati personalistici potrebbero portare ad una modifica della disciplina rispetto a quella generalmente prevista per le società per azioni.

Ciò posto, la giurisprudenza - che in passato aveva assunto qualche posizione contraria (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, la cui motivazione però non contiene sul punto particolari approfondimenti) - è recentemente intervenuta evidenziando che la *ratio* del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata, consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società «chiuse», determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 *quinquies* c.c. che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione (Cass., 7 luglio 2015, n. 14056). All'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è poi uniformata la giurisprudenza di merito. La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 esprime un principio generale che, seppur esplicitato solo per le s.r.l., è applicabile anche alle s.p.a., laddove le stesse siano connotate da una base azionaria familiare o comunque ristretta; dalla coincidenza tra le figure dei soci e quelle degli amministratori; nonché dalla connessa possibilità per il socio di apprezzare compiutamente (analogamente al socio di s.r.l. tipicamente dotato di poteri di

controllo ex art. 2476, comma 2) la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società (Trib. Milano, 28 luglio 2015; nonché Trib. Vicenza, 13 luglio 2015).

Approfondendo tali ordini di concetti, il Tribunale osserva come la base azionaria familiare o comunque ristretta non possa essere confusa o aprioristicamente equiparata alla esiguità dei soci: in altre parole, non appare sufficiente che il numero dei soci della società per azioni sia esiguo per predicare l'applicazione analogica del principio della postergazione come d'altra parte è reso manifesto dalla considerazione che, diversamente, l'art. 2467 c.c. sarebbe sempre e comunque applicabile in caso di società per azioni con socio unico. Al contrario, l'oggetto dell'indagine cui è chiamato l'interprete è costituito dalla verifica se la società per azioni a base ristretta "replichi" in qualche modo la conformazione tipica della società a responsabilità limitata.

Appare evidente, poi, come, nell'ambito di un giudizio, sia la parte che invoca l'applicabilità della norma di cui all'art. 2467 c.c. ad allegare ed a provare che la società per azioni in argomento "replichi" la conformazione tipica della società a responsabilità limitata.

Nel caso di specie, il fallimento della Etr si è limitato a dedurre l'applicabilità della normativa concernente la postergazione alle società azionarie senza, tuttavia, neppure allegare i motivi per i quali la società poi fallita che, tanto al momento dell'esecuzione del finanziamento che della restituzione di esso, era costituita secondo il tipo della società per azioni dovesse essere assimilata, quanto a disciplina applicabile, ad una società a responsabilità limitata. Nulla, infatti, è stato detto in ordine alla "natura" della compagine sociale, alla vicinanza dei singoli soci alla gestione dell'impresa, alla conoscenza dei soci della struttura finanziaria della società.

In definitiva, non sussistendo elementi per potere affermare l'applicabilità del regime della postergazione ai finanziamenti eseguiti dal socio Sig. Fabrizio Perrozzi in favore della società Etr S.p.A., la domanda di condanna della Sig.ra Micaela Bergamin al risarcimento del danno conseguente alla restituzione di quei finanziamenti deve essere rigettata.

10. Sulla domanda di manleva proposta dai Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale nei confronti della Aig Europe Limited.

I Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale invocano la copertura assicurativa di cui alla polizza IFL0003051 denominata "Polizza di responsabilità civile professionale e generale per i commercialisti" stipulata con la Aig Europe Limited.

Risulta documentalmente che il contratto assicurativo in esame è stato sottoscritto dal Sig. Mauro Mastropietro dalle ore 24,00 del 17 agosto 2012 e dal Dott. Marco di Pasquale con effetto dalle ore 24,00 del 23 marzo 2011.

Iniziando l'analisi dalla polizza sottoscritta dal Sig. Mauro Mastropietro, ritiene il Tribunale che essa non possa operare nel caso di specie.

In particolare, giova evidenziare come la lett. A) delle condizioni aggiuntive della polizza dispone che «dall'estensione resta esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco in aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento, o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto delle presente polizza». Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione della polizza (17 agosto 2012), la Etr S.r.l. era già stata dichiarata fallita risalendo tale dichiarazione al 19 aprile 2012.

Inoltre, la polizza assicurativa non può operare in quanto i fatti in relazione ai quali il sindaco chiede la manleva della compagnia risultano anteriori alla stipulazione della medesima ed erano certamente già noti all'assicurato (e non dichiarati) alla data di inizio del periodo di assicurazione (art. 3 lett. f) ovvero per avere reso il Sig. Mastropietro, dichiarazioni non veritiere in merito alla sinistrosità pregressa (art. 12).

In particolare, con riferimento al primo profilo, l'art. 3 prevede che «l'assicurazione non comprende i sinistri per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, che siano già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione». Con riferimento al secondo profilo, l'art. 12 del contratto assicurativo dispone che «le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.)».

Ciò posto, come correttamente rilevato dalla terza chiamata in causa: a) il Sig. Mastropietro ha ricoperto il ruolo di sindaco della società E.T.R. a far data dal 14 febbraio 2002 fino al novembre del 2011; b) nell'anno 2006 il Nucleo della Polizia Tributaria di Venezia

svolgeva un'ispezione tributaria avente ad oggetto gli esercizi tra il 2002 ed il 2005 della E.T.R.; c) per effetto di tale verifica si sono aperti presso i Tribunali di Padova e Pordenone i procedimenti penali in precedenza già richiamati nei confronti degli ex amministratori, Bollate Enrico e Perrozzi Fabrizio e David; d) nel novembre dell'anno 2008 alla società E.T.R. è stato notificato altro documento che ha ricostruito le vicende oggetto delle indagini di cui sopra e quantificato le sanzioni in centinaia di milioni di euro; e) negli anni 2009 e 2010 la società E.T.R. ha ricevuto gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e poi le cartelle esattoriali di Equitalia; f) nel 2011 la Guardia di Finanza concludeva ulteriore accertamento che rilevava altre irregolarità commesse nel 2007.

Conseguentemente, deve ritenersi che il Sig. Mauro Mastropietro, quando ha stipulato la Polizza AIG - con effetto dalle ore 24,00 del 17 agosto 2012 - per la responsabilità civile professionale dei commercialisti, estendendo la copertura anche all'attività di sindaco, era già a conoscenza dei fatti oggetto della (successiva) richiesta risarcitoria di parte attrice e sapeva anche che la E.T.R. era stata dichiarata fallita da pochi mesi. Parimenti, deve ritenersi non veritiera la dichiarazione rilasciata dal medesimo di non essere a conoscenza di circostanze o eventi che potessero dare luogo a richieste di risarcimento anche con riferimento all'incarico di sindaco. Tali fatti configurano, ai sensi dell'art. 1892 c.c., per la loro gravità e per il momento (successivo allo stesso fallimento della Etr S.r.l.), gli estremi del dolo e della colpa grave.

Infine, ulteriore motivo di non operatività della polizza consiste nella circostanza che il Sig. Mauro Mastropietro ha sottoscritto il contratto assicurativo in esame indicando, quale data di retroattività per tutte le attività assicurate, le ore 24,00 del 17 agosto 2008. Ciò posto, risultando i fatti oggetto della presente condanna anteriori a tale data, la polizza non potrebbe comunque validamente operare.

Può ora passarsi all'esame della polizza sottoscritta, in data 23 marzo 2011 e rinnovata in data 18 ottobre 2012, dal Sig. Marco Di Pasquale. Anch'essa, per come già rilevato con riferimento alla posizione del Sig. Mauro Mastropietro, non può ritenersi operativa nel caso di specie.

Premesso che le condizioni contrattuali appaiono analoghe al caso precedente (potendosi quindi rinviare a quanto già esposto), deve in questa sede evidenziarsi che, al

momento del rinnovo della polizza (18 ottobre 2012), la Etr S.r.l. era già stata dichiarata fallita e che il Sig. Marco Di Pasquale era già a conoscenza (sin dalla prima sottoscrizione) delle vicende che avevano visto coinvolta la Etr che, al contrario, non sono state dichiarate all'assicuratore.

Segue dalle precedenti considerazioni che la domanda di manleva proposta dai Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale nei confronti della Aig Europe Limited deve essere rigettata.

11. Sul danno.

Il danno risarcibile può essere dunque accertato nei limiti della richiesta dell'attore, in €. 15.000.000,00. Esso deve essere ascritto alla responsabilità degli amministratori, Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti e David Perrozzi, e dei sindaci, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo, Marco Di Pasquale.

Peraltro, il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido tra loro, gli amministratori ed i sindaci, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).

Pertanto, sull'indicata somma di € 15.000.000,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del fallimento della società (19 aprile 2012) che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.

La somma maggiorata della rivalutazione dalla data del fallimento è pari ad €. 15.315.000,00 (importo della rivalutazione €. 315.000,00).

Conseguentemente i convenuti Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti, David Perrozzi, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale devono essere condannati al pagamento, in favore del fallimento della Etr S.r.l., della somma di €. 15.315.000,00. Su tale somma deve essere poi corrisposta l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici Istat (Foi) - dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa.

Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).

12. Sulle spese.

I convenuti Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti, David Perrozzi, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale, rimasti soccombenti, devono essere condannati alla refusione, in favore dello Stato, attesa l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

Sui medesimi convenuti devono gravare le spese della consulenza tecnica, spese liquidate come da separato provvedimento.

Sempre in ragione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata alla refusione delle spese legali sostenute dalle Sig.re Arianna Benedetti e Micaela Bergamin. Infine, i Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale devono essere condannati alla refusione delle spese legali sostenute dalla Aig Europe Limited.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti, David Perrozzi, Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale, in solido tra loro, al pagamento, in favore del fallimento della E.T.R. S.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 15.315.000,00 oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;*
- II) rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti delle Sig.re Arianna Benedetti e Micaela Bergamin;*
- III) rigetta la domanda proposta dai Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale nei confronti della Aig Europe Limited;*
- IV) condanna i Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti, David Perrozzi, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale, in solido tra loro, alla refusione, in favore dello Stato, delle spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 65.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- V) condanna parte attrice alla refusione, in favore delle Sig.re Arianna Benedetti e Micaela Bergamin, delle spese legali del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €. 13.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- VI) condanna i Sig.ri Mauro Mastropietro e Marco Di Pasquale alla refusione, in favore della Aig Europe Limited, delle spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 13.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*

VII) *pone definitivamente a carico dei Sig.ri Fabrizio Perrozzi, Enrico Bollanti, David Perrozzi, Sig.ri Mauro Mastropietro, Donato Lorenzo e Marco Di Pasquale le spese della consulenza tecnica d'ufficio.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 5 settembre 2017.

Il Presidente

(dott. Stefano Cardinali)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)